
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Competenza per territorio e azione di garanzia propria ed impropria

In tema di [competenza per territorio](#), con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poichè si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio.

NDR: per tale principio si veda Cass. 8898/2014.

Tribunale di Napoli, sentenza del 26.9.2017, n. 9573

...omissis...

La domanda principale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, mentre vanno rigettate le domande della convenuta nei confronti delle chiamate in causa, e non vi è luogo a provvedere sulla domande della chiamata S.R.L. Autotrasporti E. nei confronti della seconda chiamata spa S..

In data 28/9/2013 D'Ur. Gi. denuncia alla Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale che il giorno precedente egli, autotrasportatore dipendente di S.R.L. D. Autotrasporti, verso le ore 20.30 aveva lasciato in sosta nell'area di servizio Brianza Nord dell'autostrada A4 (Comune di Caponago, Monza e Brianza) un autoarticolato (*omissis*) ed un semirimorchio *omissis* carico di 28 bancali di pani di alluminio lega 46000, che doveva riportare a Napoli presso la sede di S.R.L. L. dopo che erano stati rifiutati dalla destinataria spa F. di Villasanta (Monza e Brianza) - ma, terminata una doccia alle ore 21.10 e uscito dal bagno, aveva constatato che l'autoarticolato era scomparso.

S.R.L. L. ha convenuto nel presente giudizio S.R.L. M., deducendo che il 26/9/2013 aveva incaricato detta società convenuta di caricare i 29030 kg di alluminio lega TIPO 46000 dal proprio deposito di Marcianise per consegnarle a spa F. in Villasanta (Monza e Brianza), e chiedendo quindi di condannare la convenuta a risarcire i danni subiti a causa del furto della merce trasportata e rubata mentre era dalla stessa custodita, da liquidare in € 48770, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Si è costituita S.R.L. M. chiedendo di rigettare la domanda proposta nei propri confronti, perchè se nella vicenda vi era una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, questa era da ascrivere a S.R.L. Autotrasporti E., che era stata il vettore incaricato del trasporto; in ogni caso, rigettare la domanda perchè infondata; subordinatamente applicare il limite risarcitorio previsto dall'art. 1696 co. 2 c.c.; con vittoria delle spese di lite; la convenuta S.R.L. M. ha poi chiamato in causa S.R.L. Autotrasporti E. e gli Assicuratori ---; la prima per sentirla dichiarare unica responsabile dell'evento dedotto in citazione, ed entrambe (la seconda quale propria compagnia assicurativa al momento dell'evento) per sentirle condannare a manlevare e tenere indenne la convenuta nel caso fosse stata accolta la domanda dell'attrice.

Si è costituita S.R.L. Autotrasporti E. chiedendo di dichiarare prescritto ex art. 2951 c.c. il diritto al risarcimento vantato nei propri confronti; di dichiarare improcedibile la domanda nei propri confronti per essere stato omesso l'invito alla negoziazione assistita; nel merito, dichiarare non responsabile il vettore ex art. 1693 c.c.; con vittoria delle spese di lite; la chiamata S.R.L.

Autotrasporti E. ha a propria volta chiamato in causa spa S., quale proprio assicuratore per la responsabilità vettoriale al momento dell'evento, chiedendo di condannarla a manlevare la chiamante da qualunque somma fosse stata condannata a pagare.

Si sono costituiti gli Assicuratori --- che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione *omissis* (quello stipulato da S.R.L. M. Autotrasporti), chiedendo di dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa, di dichiarare improcedibile la domanda di manleva per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, di dichiarare incompetente il Tribunale di Napoli per essere invece competente il Tribunale di Milano; subordinatamente rigettare la domanda nei propri confronti per non essere operativa nel caso in esame la polizza assicurativa; ancor più subordinatamente liquidare l'indennizzo in base alle condizioni di polizza e di legge, e ridurre l'indennizzo in relazione all'effettivo valore della merce rubata, "risultata non conforme e rifiutata dalla ricevitrice", e da tale valore dedurre la franchigia e lo scoperto di polizza del 20%; con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita spa S. chiedendo di rigettare la domanda proposta dalla società attrice; di dichiarare prescritto ex art. 2951 c.c. ogni diritto al risarcimento eventualmente spettante a S.R.L. M. quale sub committente nei confronti di S.R.L. Autotrasporti E., e comunque rigettare la domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei propri confronti, non essendo operativa la garanzia per il furto per non essere state rispettate le condizioni essenziali di polizza 3, 4 e 5 della garanzia C; subordinatamente contenere la propria condanna nei limiti dell'indennizzo fissato dall'art. 4 dei Patti Speciali, al netto dello scoperto del 10% e comunque nei limiti del convenuto massimale di polizza; con vittoria delle spese di lite. Nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione; ora la causa va decisa.

Che si sia verificato l'evento dedotto in giudizio, il furto dell'autoarticolato carico di pani di alluminio, non è contestato. S.R.L. M., costituendosi, ha sostenuto di avere agito nella vicenda per cui è causa come spedizioniere per conto di S.R.L. L., di avere in tale qualità incaricato quale vettore S.R.L. Autotrasporti E., e di non dovere rispondere dell'eventuale inadempimento ai propri obblighi da parte del vettore da essa incaricato. Tale circostanza dedotta in comparsa di risposta

deve considerarsi come inequivocabilmente contestata sin dall'atto di citazione, laddove si afferma che S.R.L. M. era stata incaricata di trasportare la merce; andava quindi provata dalla convenuta. E' in atti il documento di trasporto relativo al caso in esame, documento non contestato e prodotto sia dalla parte attrice che dalla convenuta, nel quale è indicato come vettore proprio S.R.L. M., e si specifica: "materiale consegnato per conto *omissis* trasporto effettuato dalla ditta per conto della ditta M. S.R.L."; tale DD. dimostra che il vettore al quale venne affidato il trasporto fu S.R.L. M., la quale a propria volta incaricò, evidentemente come sub vettore, S.R.L. Autotrasporti E. Del resto, non c'è traccia del mandato che la società avrebbe dovuto conferire alla società convenuta, perchè quest'ultima potesse assumere la veste di spedizioniere, nè sembra fosse necessario per S.R.L. L. avvalersi nel caso in esame di uno spedizioniere, non dovendo effettuarsi un trasporto internazionale, ma dovendo la merce essere trasportata dalla provincia di Caserta a quella di Monza e Brianza. Accertato dunque che la società convenuta ha operato quale vettore della merce della società attrice, si applica l'art. 1693 co. 1 c.c., per il quale "Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario"; come affermato da Cass. 16554/2015 "Al fine di escludere la responsabilità "ex recepto" del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorchè riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate."; nel caso in esame, stando a quanto dichiarato dal conducente dell'autoarticolato, delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, il veicolo venne rubato mentre era in sosta in un'area di servizio, circostanza che certo non può di per sè essere considerata atipica ed abnorme, anche perchè non è stato provato che quella sera fossero stati adottati sistemi antifurto adeguati. Titolato a chiedere il risarcimento è in questo caso il mittente, e non il destinatario ex art. 1689 c.c., avendo il destinatario rifiutato la merce. Il vettore S.R.L. M. risponde dell'operato del sub vettore S.R.L. Autotrasporti E., da essa stessa incaricata (Cass. 19050/2003: "In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poichè, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti."). In definitiva, la convenuta S.R.L. M. va condannata a risarcire il danno subito dall'attrice S.R.L. L. per il furto della merce. Nel liquidare il danno, si applicano il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 1696 c.c.: "Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un Euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.". Mentre spettava a parte convenuta (il vettore) dimostrare il caso fortuito per andare esente da responsabilità, e non lo ha fatto, spettava a parte attrice (il mittente) dimostrare il dolo o la colpa grave, per superare il limite di risarcibilità – ma parte attrice non ha neppure dedotto, nè in citazione nè entro il primo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c., che il furto sia stato dovuto a dolo o colpa grave del sub vettore; quindi, il risarcimento va contenuto nel limite stabilito dall'art. 1696 co. 2 c.c.:

conseguentemente, parte convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di € 29030, pari ad 1 € per ognuno dei chili di alluminio trasportati dall'autoarticolato e sottratti da ignoti; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/9/2013 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/9/2013 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Si fa presente che è vero che i pani di alluminio prima di venire rubati erano stati respinti dalla destinataria della merce perchè non conF.i all'ordine (secondo quanto specificato successivamente, su 4 colate in 2 i valori di silicio erano molto bassi, in una vi erano valori di zinco elevati): tuttavia, in assenza di specifiche deduzioni circa l'incidenza di tali difetti sul valore del bene, acquistato al prezzo indicato in citazione, è ragionevole ritenere che gli stessi non potessero incidere sul valore della merce più di quanto abbia fatto l'applicazione del limite di risarcibilità (con un ribasso da € 48770 a 29030).

Il diritto di rivalsa vantato dalla convenuta S.R.L. M., vettore, nei confronti della chiamata S.R.L. Autotrasporti E., sub vettore, si è prescritto ai sensi dell'art. 2951 c.c. co. 1 e 3: "Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione."; si applica tale termine, poichè anche quello tra vettore e subvettore è un contratto di trasporto. Il sinistro si verificò il 28/9/2013, ed il termine di prescrizione fu interrotto una prima volta con raccomandata spedita da S.R.L. M. a S.R.L. Autotrasporti E. ricevuta il 26/9/2014, esattamente un anno dopo; ma poi l'atto di chiamata in causa di S.R.L. Autotrasporti E. da parte di S.R.L. Trasporti Marino è stato notificato il 17/11/2015, più di un anno dopo. La convenuta asserisce di avere interrotto la prescrizione con la copia cartacea di un asserito messaggio di posta elettronica datata 4/12/2014, in cui si legge: "La presente per comunicarvi che abbiamo ricevuto l'atto di citazione di cui in allegato. Vogliate pertanto provvedere a comunicare alla vs assicurazione tale circostanza e vogliate dare immediato riscontro alla presente"; tale asserito messaggio di posta elettronica, prodotto dalla convenuta con la memoria istruttoria, è stato immediatamente disconosciuto dalla chiamata S.R.L. Autotrasporti E. nella prima difesa utile, la memoria istruttoria di replica, deducendo di non avere mai ricevuto simile messaggio; il documento in questione non è un messaggio Pec ai sensi del DPR 68/2005, e non ne ha dunque il valore probatorio; ed a nulla serve l'attestazione di conformità del difensore di parte convenuta ex art. 16-bis co. 9-bis D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, norma che concerne solo gli atti processuali. Pertanto, la domanda di rivalsa proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata S.R.L. Autotrasporti E., va rigettata perchè il diritto vantato si è prescritto.

Conseguentemente a quanto detto, nulla a provvedere sulla domanda di garanzia proposta da S.R.L. Autotrasporti E. nei confronti del proprio assicuratore spa S..

Resta da esaminare la domanda di garanzia proposta da S.R.L. M. nei confronti degli Assicuratori dei ---. Non è contestato, ed è documentato, che quando si verificò l'evento per cui è causa, i --- assicuravano S.R.L. M. per la responsabilità derivante dalla sua attività di trasporto. La compagnia assicuratrice chiamata ha eccepito preliminarmente che l'atto di chiamata in causa fosse nullo, per essere stato convenuto un soggetto inesistente – la "Compagnia Assicurativa ---" invece degli Assicuratori ---; in ogni caso, però, il soggetto effettivamente titolato a resistere alla domanda di garanzia si è costituito, sanando qualsiasi irregolarità di vocatio in ius. E' stato eccepito che nell'atto di chiamata in causa mancasse l'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7cpc; ma in corso di causa tale vizio è stato sanato ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Sempre secondo la difesa ---, la domanda di manleva sarebbe improcedibile non essendo stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010; ed invece, tale tentativo è stato espletato in corso di causa. La chiamata Assicuratori dei --- hanno poi eccepito che questo tribunale non sia competente a decidere sulla domanda di garanzia proposta contro di essa dalla S.R.L. M., essendo invece competente il Tribunale di Milano, e tale eccezione è fondata: l'art. 17 delle condizioni generali che regolano la polizza *omissis*, recante la rubrica "deroga al foro competente" ed approvato separatamente e specificamente dall'assicurata, stabilisce che "Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove si trovano gli uffici del Rappresentante Generale dei --- per l'Italia", ossia Milano; trattandosi di competenza territoriale esclusiva, non era necessario che

l'eccezione venisse sollevata riferendosi ai criteri di collegamento previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c.; si fa presente che in questo caso si tratta di garanzia impropria e, come affermato da Cass. 8898/2014 "In tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poichè si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio.". Quindi, per questa causa di garanzia va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti di tutte le altre parti (anche quelle sostenute da Si., la cui chiamata da parte di S.R.L. Autotrasporti E. non appare palesemente arbitraria, si veda Cass. 7431/2012) e si liquidano come in dispositivo.
pqm

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa *omissis* tra: S.R.L. L., attrice; S.R.L. M., convenuta; S.R.L. Autotrasporti E. e Assicuratori dei ---, chiamati in causa; spa S. Assicurazioni, seconda chiamata in causa; così provvede: Condanna S.R.L. M. a pagare a S.R.L. L. la somma di € 29030, oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/9/2013 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/9/2013 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo; condanna S.R.L. M. a rimborsare a S.R.L. L. le spese del giudizio, che liquida in € 560 per esborsi ed € 7000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Al. *omissis*; dichiara prescritto il diritto vantato da S.R.L. M. nei confronti di S.R.L. Autotrasporti E.; condanna S.xxxx M. a rimborsare a S.R.L. Autotrasporti E. le spese del giudizio, che liquida in € 50 per esborsi e 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta da S.R.L. Autotrasporti E. nei confronti di spa S.; condanna S.R.L. M. a rimborsare a S.R.L. S. le spese del giudizio, che liquida in € 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; dichiara che competente a decidere sulla domanda di garanzia proposta da S.R.L. M. nei confronti degli Assicuratori dei --- è il Tribunale di Milano; condanna S.R.L. M. a rimborsare agli Assicuratori del --- le spese del giudizio, che liquida in € 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.